

ORDINANZA N.11 DEL 20/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA PULIZIA TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI E AL CENTRO ABITATO – LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELLE ZECHE E RELATIVE INFEZIONI DA ESSE TRASMESSE E AGLI INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna relativa all'aggiornamento delle prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2020/2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 in data 23 aprile 2020 Delibera.

Considerato che dal 1 Giugno al 31 Ottobre vige "lo stato di elevato rischio di incendio boschivo";
Viste le direttive dell'Azienda Sanitaria Locale di Oristano in materia di lotta e prevenzione agli insetti nocivi e parassiti;

Rilevato che al fine di garantire la massima efficacia negli interventi di disinfestazione si rende necessario provvedere alla pulizia e alla eliminazione delle erbacce, sterpaglie e rifiuti in genere;

Accertata altresì la necessita di ridurre al minimo l'insorgere degli incendi imputabili in parte all'incuria dei proprietari e dei conduttori dei terreni adiacenti le strade, che non curano la pulizia e il decespugliamento di tali terreni;

Ritenuto che l'ottica con cui va predisposto il piano di lotta alle zecche è quello di considerare la lotta chimica come ultimo intervento, una volta attuati gli altri possibili, che non comportano problemi con l'inquinamento ambientale;

ORDINA

A decorrere dalla pubblicazione della presente:

- 1) i proprietari e/o conduttori di terreni limitrofi alle strade urbane e al centro abitato appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulirli da fieno, sterpaglie, rovi, materiale secco e infiammabile di qualsiasi natura;
- 2) Ai proprietari e/o conduttori di aree rurali e agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo di incendi.
- 3) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli presenti nel territorio di Sorradile sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, calcolati a partire dal limite dei terreni medesimi, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri;
- 4) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole presenti nel territorio di Sorradile sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

COMUNE DI SORRADILE

5) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate come definite dall'art. 4 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il 15 Giugno 2020.

DISPONE

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 500,00 da applicarsi con i criteri e principi di cui alla legge 24-11-1981 n. 689 in violazione dei commi 1 e 2.**

- **sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori in tutti i casi di violazione alle prescrizioni antincendio di cui alla Delibera della G.R n. 22/3 del 23.04.2020 quando ricorrano nella presente ordinanza (commi 3,4 e 5);**

- **che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza, questa volta contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, da notificarsi nominativamente ai singoli trasgressori con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese;**

- **La presente ordinanza avrà efficacia per tutto il periodo di elevato incendio boschivo ai sensi della Legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016;**

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati alla vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Che ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, successive integrazioni e modificazioni, contro il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

IL SINDACO
Pietro Arca



Corso Umberto I, 61 · 09080 Sorradile (OR) · tel. +39 0783 69023 · C.F. 80006190955 · P.IVA 00691580955
www.comune.sorradile@tiscali.it · E-MAIL comune.sorradile@tiscali.it · PEC ufficisorradile@pec.it